

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 19 dicembre 1974 DI CONVOCAZIONE

N. prot.

N. 3 dell'O.d.G.

N. 98 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale: "Provvidenze per lo sviluppo delle attività termali".

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno diciannove del mese di dicembre
alle ore 9,30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze
in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Dott. Raffaele Augelli - Vice Presidente di turno -

vice presidenti i sigg. On. Giuseppe Matarrese

segretari i sigg. Sig. Antonio Ventura

e con l'assistenza del Segretario Generale sig. Dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe		si	26) Matarrese on. dr. Giuseppe	si	
2) Alemanno dr. Francesco	si		27) Monfredi avv. Angelo		si
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	si	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo		si	29) Panico sig. Pasqua'e	"	
5) Augelli avv. Raffaele	si		30) Papa sig. Giuseppe	si	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni		si
7) Borgia dr. Carlo		si	32) Piacquadio avv. Antonio		si
8) Calvario avv. Pasquale		si	33) Princigalli sig. Giacomo		si
9) Clemente sig. Tommaso	si		34) Quarta dr. Nicola ^{Za prof. Nicola}	si	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola		si
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	si	
12) Colonna cav. uf. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele		si	38) Romano avv. Domenico		si
14) Conte prof. Giuseppe		si	39) Romeo on. Antonio		si
15) Di Stefano sig. Nicola ^{Cantatore prof. Giuseppe}	si		40) Rossi dr. Angelo	si	
16) Dilonardo prof. Giovanni	si		41) Rotolo avv. Nicola		si
17) Di Stefano sig. Nicola	si		42) Sasso on. prof. Giuseppe	si	
18) Fantasia prof. Matteo	si		43) Scamarcio avv. Gaetano		si
19) Finocchiaro prof. Beniamino		si	44) Schilardi prof. Giovanni	si	
20) Fiore dr. Alessandro		si	45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	si		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro		si	48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	si		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Il Presidente informa l'Assemblea che terzo argomento iscritto all'ordine del giorno è l'approvazione della legge regionale "Provvidenze per lo sviluppo delle attività termali". Da la parola al relatore per la Prima Commissione Consiliare Permanente, consigliere Rizzo.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

Art. 1

La Regione, al fine di favorire lo sviluppo delle attività termali ed idroterapiche, concede provvidenze di carattere finanziario regolate dalle disposizioni della presente legge.

Posto ai voti, l'articolo è approvato con votazione palese alla unanimità.

Art. 2

Possono essere ammesse a contributo le opere relative alla costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, adattamento e arredamento di stabilimenti termali e di attrezzature complementari alle attività termali.

La Regione inoltre eroga contributi in conto capitale a favore dei Comuni in cui hanno sede stabilimenti di cura termale e idropinica per opere di costruzione, miglioramento, potenziamento di infrastrutture di pertinenza comunale necessarie per l'incremento del servizio termale secondo le norme della legge regionale n. 2 del 21.1.1974, in quanto applicabili, e non previste dalla stessa legge.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Posto ai voti, l'articolo è approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 3

Possono essere destinatari delle provvidenze di cui al primo comma dell'art. 2 le società in qualsiasi modo costituite e gli imprenditori.

Possono altresì essere destinatari i Comuni, le Province, le Comunità montane, i Consorzi fra detti Enti che gestiscono direttamente impianti termali e idroterapici. Il Presidente comunica all'Assemblea che è stato presentato dal consigliere Rizzo un emendamento aggiuntivo al primo comma, dopo le parole "dell'art. 2" delle parole "le aziende termali e". Posto ai voti, l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4

Per le finalità di cui all'art. 2 , 1° comma, la Regione Puglia:

- a) concede contributi in conto capitale nella misura massima del 20% della spesa riconosciuta ammissibile;
- b) concorre sino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile nel pagamento dei tassi del mutuo, sino a ridurre l'onere a carico del richiedente per interessi e spese comprensive anche dell'eventuale scarto-cartelle al tasso del 6%.

Il mutuo non può avere durata superiore ai 15 anni.

Tale concorso nella differenza tra il tasso corrente e il tasso del 6%, può coprire l'intera somma nel caso che il richiedente sia un Ente pubblico o una Società tra Enti pubblici.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Sempre nel caso di Enti pubblici o Società tra Enti pubblici la Regione può prestare garanzie sussidiarie per consentire l'erogazione del mutuo sino all'importo complessivo della spesa riconosciuta ammissibile.

La prestazione di garanzie sussidiarie è condizionata alla presenza del particolare interesse ai fini del termalismo sociale e dello sviluppo economico ed alla economicità e produttività dell'iniziativa.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dal consigliere Rizzo un emendamento, al primo comma, letto a) aggiuntivo, dopo la parola "ammissibile" di "tali contributi sono elevati al 50% se la richiesta è presentata dalle Aziende termali, dagli Enti Locali e dai consorzi di tali enti". Posto ai voti, è approvato con votazione palese all'unanimità.

E' stato presentato dal consigliere Rizzo un emendamento soppressivo del terzo, quarto e quinto comma. Posto ai voti, è approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 5

Ai fini della concessione delle provvidenze previste dall'articolo precedente la Regione stipula apposite convenzioni con Istituti di credito autorizzando di volta in volta la concessione di mutui ai richiedenti.

La erogazione dei mutui avverrà per stati di avanzamento accertati, nelle forme consuete in atto presso l'Istituto di Credito erogante.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 6

Per le stesse opere e per gli stessi acquisti non è consentito il cumulo delle provvidenze di cui alla presente legge con quelle disposte dallo Stato o dalla Regione.

E' stato presentato dal consigliere Rizzo un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Posto ai voti, l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 7

La domanda intesa ad ottenere l'ammissione alle provvidenze di cui al 1° comma dell'art. 2 indirizzata al Presidente della Giunta deve essere corredata:

- a) dal progetto di massima accompagnato dal preventivo di spesa, dal piano finanziario e dalla indicazione dell'Istituto di credito prescelto per l'operazione tra quelli convenzionati ai sensi dell'art. 5;
- b) dalla relazione illustrativa sulla finalità delle opere e loro specifica destinazione evidenziando altresì ogni elemento utile a dimostrare l'interesse economico e sociale dell'iniziativa;
- c) dalla dichiarazione comprovante la conformità al vigente strumento urbanistico del Comune;
- d) dalla dichiarazione del legale rappresentante con la quale venga specificato se e quali altre richieste di contributo siano state avanzate ai fini del divieto di cumulabilità di cui all'art. 6

Se la domanda è effettuata da Enti pubblici, è richiesta copia della deliberazione consiliare o dell'organo competente, regolarmente approvata da organi di controllo, con la quale si indicano le opere che si intendono realizzare, si chiede il contributo della Regione, si approva il progetto di massi

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

ma, il preventivo di spesa e il piano finanziario.

La domanda per la concessione dei contributi e la relativa documentazione dovranno pervenire entro il 31 marzo di ogni anno.

E' stato presentato dal consigliere Baldassarre un emendamento sostitutivo, al primo comma, della lettera d): "d) dalla dichiarazione del legale rappresentante con la quale venga specificato se e quali altre richieste di contributi siano state avanzate e quali contributi siano stati ottenuti per le stesse opere e per gli stessi acquisti ai fini del divieto della cumulabilità delle provvidenze". Posto ai voti, è approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 8

Concorrono alla determinazione della spesa riconosciuta ammissibile ai fini della concessione del contributo:

- l'acquisto del terreno o degli immobili necessari alla realizzazione dell'iniziativa;
- l'esecuzione delle opere murarie;
- l'acquisto e l'installazione degli impianti fissi o esterni, di attrezzature e macchinari destinati alle attività termali ed idropiniche nonché di attrezzature igienico-sanitarie.
- l'arredamento;
- la realizzazione di giardino e parchi e le aree adibite a stabilimento termale;
- gli oneri fiscali e primi rilievi geognostici nonché per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, con

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

tabilità e collaborazione.

E' stato presentato dal consigliere Rizzo un emendamento, all'ultimo punto, sostitutivo, dopo le parole "gli oneri fiscali", della congiunzione "e" con le parole "per i". Posto ai voti, è approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti, l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 9

I benefici previsti dalla presente legge possono essere concessi:

- per opere già iniziate e che dalla data della presentazione della domanda non siano ultimate;
- per opere per le quali sia stata inoltrata domanda relativa ai benefici previsti dalla legge 12.3.1968, n. 326 e dalla legge regionale 4.7.1973, n. 16, purché quelle provvidenze non siano state ancora concesse a condizione che il richiedente presenti la domanda di cui all'art. 7 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

E' stato presentato dal consigliere Rizzo un emendamento aggiuntivo al primo comma, dopo la parola "concessi" della parola "anche". Posto ai voti, l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 10

Le opere per cui possono essere concesse le provvidenze previste dall'art. 7 sono vincolate per tutta la durata del mutuo alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione median

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

te apposita clausola inserita nel contratto di mutuo da tra
scriversi a cura dell'Istituto mutuante presso la competente
conservatoria dei registri immobiliari.

La Giunta regionale può autorizzare la cancellazione
del vincolo quando abbia accertata la sopravvenuta impossibi-
lità o non convenienza della destinazione.

La cancellazione è tuttavia subordinata all'estinzi
o anticipata del mutuo, nel qual caso la Regione dispone la
revoca del contributo a decorrere dalla semestralità di ammor-
tamento successiva all'autorizzazione della cancellazione.

Il vincolo della destinazione dell'immobile grava
per 15 anni anche nel caso in cui il richiedente abbia usufruiti
solo del fondo in conto capitale.

Nel caso in cui, senza l'autorizzazione della Giunta,
venga modificata la destinazione dell'immobile la Regione dispone
la revoca del contributo e la restituzione delle annualità
ricevute.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 11

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, 2° comma, della
presente legge i contributi in conto capitale possono essere con-
cessi sino alla misura del 90% della somma riconosciuta ammissi-
bile per la realizzazione delle opere.

E' stato presentato dal consigliere Rizzo, un emendamento sosti-
tutivo di "90%" con "100%". Posto ai voti, è approvato con vota-
zione palese all'unanimità.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dal con-
sigliere Rizzo un emendamento aggiuntivo, dopo le pa-
role "delle
opere" della espressione "qualora si tratti di comuni il cui bi-

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

lancio sia deficitario". Posto ai voti, è approvato con vo
tazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato.
Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 12

La domanda intesa ad ottenere il contributo in conto
capitale da parte dei Comuni va indirizzata al Presidente del
la Regione entro il 30 marzo di ciascun anno. Alla domanda deb
bono essere allegati:

- a) copia della deliberazione consiliare con la quale si esprime
la determinazione di chiedere il contributo regionale, si appro
va il progetto di massima delle opere da realizzare e si indica
un piano finanziario per la parte non coperta dal contributo re
gionale;
 - b) copia del progetto di massima con una relazione illustrativa
sulla finalità delle opere e loro specifica destinazione.
- Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 13

Entro il 30 settembre di ogni anno, su proposta dello
Assessore competente, sentita la Commissione consiliare, la
Giunta regionale delibera:

- a) l'ammissibilità alle provvidenze di cui al 1° comma dello
art. 2;
- b) il piano di ripartizione dei fondi disponibili in relazione
al secondo comma dell'art. 2.

Con il provvedimento di concessione delle provvidenze
di cui al 1° comma dell'art. 2 si stabiliscono i termini entro
i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 14

Per l'anno 1974 le domande di contributo devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dall'Assessore Baldassarre un emendamento sostitutivo di "90 giorni" con "60 giorni". Approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendamento. Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 15

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge fissato per l'anno 1974 in £. 1.000.000.000 si farà fronte con la disponibilità di cui al cap. 324/2 dello stato di previsione della spesa di Bilancio 1974.

La competenza della spesa è a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

La spesa di cui al 1° comma del presente articolo è destinata:

- 1) Per le finalità di cui all'art. 2 - I comma £.700.000.000 di cui
 - a) £. 490.000.000 per concorso nel pagamento dei tassi agevolati dei mutui;
 - b) £. 105.000.000 per garanzie sussidiarie per consentire l'erogazione dei mutui per un importo superiore al 50%;
 - c) £. 105.000.000 per contributi in conto capitale.
- 2) Per le finalità di cui all'art. 2 - II comma £.300.000.000

Alla copertura dell'onere a carico degli esercizi successivi si provvederà con stanziamento in apposito capitolo dei rispettivi bilanci di previsione.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' stato presentato dal consigliere Rizzo un emendamento sostitutivo al primo punto del terzo comma, lett. a) di "£.490.000.000" con "£. 350.000.000". Posto ai voti è approvato con votazione palese all'unanimità.

E' stato presentato dal consigliere Rizzo un emendamento soppressivo, al terzo comma, primo punto, dell'intera lettera b). Posto ai voti, è approvato con votazione palese all'unanimità.

E' stato presentato dal consigliere Rizzo un emendamento sostitutivo, al terzo comma, primo punto, alla lettera c) di "£. 105.000.000" con "£. 350.000.000". Posto ai voti, è approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 16

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127, 2° comma, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Providenze per lo sviluppo delle attività termali", nel testo che segue, composto di n. 15 articoli:

Art. 1

La Regione, al fine di favorire lo sviluppo delle attività termali ed idroterapiche concede provvidenze di carattere finanziario regolate dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2

Possono essere ammesse a contributo le opere relative alla costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, adattamento e arredamento di stabilimenti termali e di attrezzature complementari alle attività termali.

La Regione inoltre eroga contributi in conto capitale a favore dei Comuni in cui hanno sede stabilimenti di cura termale e idropinica per opere di costruzione, miglioramento, potenziamento di infrastrutture di pertinenza comunale necessarie per l'incremento del servizio termale secondo le norme della legge regionale n. 2 del 21.1.1974, in quanto applicabili, e non previste dalla stessa legge.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 3

Possono essere destinatari delle provvidenze di cui al primo comma dell'art. 2 le aziende termali e le società in qualsiasi modo costituite e gli imprenditori.

" Possono altresì essere destinatari i Comuni, le Province, le Comunità Montane, i Consorzi fra detti Enti che gestiscono direttamente impianti termali e idroterapici.

Art. 4

Per le finalità di cui all'art. 2, 1° comma, la Regione Puglia:

- a) concede contributi in conto capitale nella misura massima del 20% della spesa riconosciuta ammissibile. Tali contributi sono elevati al 50% se la richiesta è presentata dalle aziende termali, dagli Enti locali e dai Consorzi di tali enti;
- b) concorre sino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile nel pagamento dei tassi del mutuo, sino a ridurre l'onere a carico del richiedente per interessi e spese comprensive anche dell'eventuale scarto-cartelle al tasso del 6%.

Il mutuo non può avere durata superiore ai 15 anni.

Art. 5

Ai fini della concessione delle provvidenze previste dall'articolo precedente la Regione stipula apposite convenzioni con Istituti di credito autorizzando di volta in volta la concessione di mutui ai richiedenti.

La erogazione dei mutui avverrà per stati di avanzamento accertati, nelle forme consuete in atto presso l'Istituto di Credito erogante.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 6

La domanda intesa ad ottenere l'ammissione alle provvidenze di cui al 1° comma dell'art. 2 indirizzata al Presidente della Giunta deve essere corredata:

- a) dal progetto di massima accompagnato dal preventivo di spesa, dal piano finanziario e dalla indicazione dell'Istituto di credito prescelto per l'operazione tra quelli convenzionati ai sensi dell'art. 5;
- b) dalla relazione illustrativa sulla finalità delle opere e loro specifica destinazione evidenziando altresì ogni elemento utile a dimostrare l'interesse economico e sociale dell'iniziativa;
- c) dalla dichiarazione comprovante la conformità al vigente strumento urbanistico del Comune;
- d) dalla dichiarazione del legale rappresentante con la quale venga specificato se e quali altre richieste di contributi siano state avanzate e quali contributi siano stati ottenuti per le stesse opere e per gli stessi acquisti ai fini del divieto della cumulabilità delle provvidenze.

Se la domanda è effettuata da Enti pubblici, è richiesta copia della deliberazione consiliare o dell'organo competente, regolarmente approvata da organi di controllo, con la quale si indicano le opere che si intendono realizzare, si chiede il contributo della Regione, si approva il progetto di massima, il preventivo di spesa e il piano finanziario.

La domanda per la concessione dei contributi e la relativa documentazione dovranno pervenire entro il 31 marzo di ogni anno.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 7

Concorrono alla determinazione della spesa riconosciuta ammissibile ai fini della concessione del contributo:

- l'acquisto del terreno o degli immobili necessari alla realizzazione dell'iniziativa;
- l'esecuzione delle opere murarie;
- l'acquisto e l'installazione degli impianti fissi o esterni, di attrezzature e macchinari destinati alle attività termali ed idropiniche nonché di attrezzature igienico-sanitarie;
- l'arredamento;
- la realizzazione di giardino e parchi e le aree adibite a stabilimento termale;
- gli oneri fiscali per i primi rilievi geognostici nonché per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaborazione.

Art. 8

I benefici previsti dalla presente legge possono essere concessi anche:

- per opere già iniziate e che dalla data della presentazione della domanda non siano ultimate;
- per opere per le quali sia stata inoltrata domanda relativa ai benefici previsti dalla legge 12.3.1968, n. 326 e dalla legge regionale 4.7.1973, n. 16, purchè quelle provvidenze non siano state ancora concesse a condizione che il richiedente presenti la domanda di cui all'art. 6 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 9

Le opere per cui possono essere concesse le provvidenze previste dall'art. 6 sono vincolate per tutta la durata del mutuo alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione mediante apposita clausola inserita nel contratto di mutuo da trasciversi a cura dell'Istituto mutuante presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

La Giunta regionale può autorizzare la cancellazione del vincolo quando abbia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione.

La cancellazione è tuttavia subordinata all'estinzione anticipata del mutuo, nel qual caso la Regione dispone la revoca del contributo a decorrere dalla semestralità di ammortamento successiva alla autorizzazione della cancellazione.

Il vincolo della destinazione dell'immobile grava per 15 anni anche nel caso in cui il richiedente abbia usufruito solo del fondo in conto capitale.

Nel caso in cui, senza l'autorizzazione della Giunta, venga modificata la destinazione dell'immobile la Regione dispone la revoca del contributo e la restituzione delle annualità ricevute.

Art. 10

Ai fini della applicazione dell'art. 2, 2° comma, della presente legge i contributi in conto capitale possono essere concessi sino alla misura del 100% della somma riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere, qualora si tratti di comuni il cui bilancio sia deficitario.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 11

La domanda intesa ad ottenere il contributo in conto capitale da parte dei Comuni va indirizzata al Presidente della Regione en tro il 30 marzo di ciascun anno. Alla domanda debbono essere alle gati:

- a) copia della deliberazione consiliare con la quale si esprime la determinazione di chiedere il contributo regionale, si approva il progetto di massima delle opere da realizzare e si indica un piano finanziario per la parte non coperta dal contributo regionale;
- b) copia del progetto di massima con una relazione illustrativa sulla finalità delle opere e loro specifica destinazione.

Art. 12

Entro il 30 settembre di ogni anno, su proposta dell'assessore competente, sentita la Commissione Consiliare, la Giunta regionale delibera:

- a) l'ammissibilità alle provvidenze di cui al 1° comma dell'art. 2;
- b) il piano di ripartizione dei fondi disponibili in relazione al secondo comma dell'art. 2.

Con il provvedimento di concessione delle provvidenze di cui al 1° comma dell'art. 2 si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

Art. 13

Per l'anno 1974 le domande di contributo devono essere presen ta te entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 14

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge fissato per l'anno 1974 in £. 1.000.000.000 si farà fronte con la disponibilità di cui al cap. 324/2 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1974.

La competenza della spesa è a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

La spesa di cui al 1° comma del presente articolo è destinata:

1) per le finalità di cui all'art. 2 - I comma - £. 700.000.000 di cui

a) £. 350.000.000 per concorso nel pagamento dei tassi agevolati dei mutui:

b) £. 350.000.000 per contributi in conto capitale.

2) Per le finalità di cui all'art. 2 - II comma - £.300.000.000.

Alla copertura dell'onere a carico degli esercizi successivi si provvederà con stanziamento in apposito capitolo dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 15

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127, 2° comma, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

IL VICE PRESIDENTE

Augelli

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ventura